I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 748/68 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1968

relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE, il Consiglio stabilisce per il riporto di un quantitativo di zucchero alla campagna saccarifera successiva le disposizioni concernenti il pagamento delle barbabietole, l'accordo preventivo dei venditori di barbabietole e di canne e la loro partecipazione alle spese di magazzinaggio ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole [2], ha definito l'accordo interprofessionale tra i fabbricanti di zucchero e i bieticoltori ; che, per tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole, è opportuno prevedere che un fabbricante possa riportare zucchero soltanto quando una possibilità di riporto sia prevista nel quadro di un tale accordo interprofessionale ; che i rapporti tra i fabbricanti di zucchero e i produttori di canna nei dipartimenti francesi d'oltremare sono disciplinati nel quadro della commissione mista dello zuccherificio interessato ; che, per tener conto degli interessi dei produttori di canna, è opportuno subordinare il riporto dello zucchero di canna all'accordo di tale commissione ;

considerando che nella campagna saccarifera successiva a quella della produzione il fabbricante può ottenere, alla vendita dello zucchero riportato, un prezzo uguale al prezzo d'intervento valido per tale campagna ; che a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, in caso di modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna saccarifera all'altra possono essere adottate misure per coprire la differenza di prezzo per lo zucchero in scorta al 1° luglio ; che in tali condizioni è opportuno prevedere il pagamento del prezzo minimo della barbabietola valido durante la rispettiva campagna di trasformazione, per un quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero riportato ;

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, il fabbricante è tenuto ad immagazzinare a proprie spese il quantitativo di zucchero riportato : per 12 mesi in caso di riporto di un quantitativo prodotto entro la quota massima, per un periodo più lungo in caso di riporto di un quantitativo prodotto al di là della quota massima ; che non soltanto il fabbricante di zucchero, ma anche i produttori di barbabietole e di canne beneficiano, grazie al riporto, di un pagamento supplementare per le vendite dei loro prodotti ; che in tali condizioni è opportuno prevedere per i fabbricanti di zucchero la possibilità di far partecipare i produttori di barbabietole e di canne alle spese di magazzinaggio sino a concorrenza di un importo massimo ; che tale importo massimo può essere calcolato sulla base dei dati noti relativi alle spese di magazzinaggio e della partecipazione del bieticoltore ad altri contributi comuni, ossia sulla base dell'ammontare del rimborso fissato per la compensazione delle spese di magazzinaggio, da un lato, e della partecipazione del produttore di barbabietole al contributo alla produzione, dall'altro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Un fabbricante può riportare, a norma dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, un

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.

quantitativo di zucchero di barbabietola alla campagna saccarifera successiva soltanto nella misura in cui tale possibilità è prevista in un accordo interprofessionale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68.

2. Un fabbricante può riportare, a norma dell'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE, un quantitativo di zucchero di canna alla campagna saccarifera successiva soltanto nella misura in cui tale possibilità è approvata dalla commissione mista dello zuccherificio in causa.

Articolo 2

1. Il fabbricante può esigere dai venditori di barbabietole o di canne, per il quantitativo di barbabietole o di canne corrispondente al quantitativo di zucchero che riporta alla campagna saccarifera successiva, il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio, sino a concorrenza di un importo massimo da calcolare sulla base del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE e della percentuale di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

2. L'importo massimo di cui al paragrafo 1 per tonnellata di barbabietole e per mese viene fissato anteriormente al 1° gennaio per il riporto dello zucchero prodotto durante la campagna saccarifera in corso a tale data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, i fabbricanti di zucchero sono tenuti a pagare, per le barbabietole trasformate corrispondenti al quantitativo di zucchero riportato, almeno il prezzo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE valevole per la campagna saccarifera durante la quale le barbabietole sono trasformate in zucchero e modificato mediante applicazione di maggiorazioni o riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 749/68 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1968

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario fissare le modalità di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (2), prevede all'articolo 6 la possibilità di concedere un premio di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana, nonché una restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chi-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

(2) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.